



Sentenza n. 88 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 16 aprile 2024, deposito del 14 maggio 2024
comunicato stampa del [14 maggio 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 125 del 2023](#)

parole chiave:

REATI E PENE - INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO
DELLO STATO

disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 4, del decreto legislativo [15 novembre 2016, n. 8](#);
- in via subordinata, art. 1, comma 1, del decreto legislativo [15 novembre 2016, n. 7](#)

disposizione parametro:

- art. 76 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza - inammissibilità

Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, ha promosso, relativamente all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il precedente comma 1 non si applichi ai reati di cui al d.lgs. n. 286 del 1998. La disposizione **violerebbe l'art. 76 Cost. poiché si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 67 del 2014, che ha conferito al Governo la delega a trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con sola pena pecuniaria e non ha considerato tra le materie eccettuate da tale depenalizzazione quella dell'immigrazione.**

In via subordinata, il rimettente ha denunciato il disposto dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, «nella parte in cui non prevede l'abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo», del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis del citato d.lgs. n. 286 del 1998.

Il giudice *a quo* era stato investito dell'appello avverso la sentenza che aveva condannato S. H. per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998.

La rilevanza di entrambe le questioni emerge dalla considerazione che l'accoglimento delle stesse condurrebbe alla depenalizzazione del reato nonché all'assoluzione dell'imputato.

La Corte, dunque, circoscrive la reale portata del *petitum* che consiste nel far emergere la convinzione del ricorrente dell'illogicità dell'esclusione dai casi di depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La Corte ritiene la questione principale **non fondata**.

Il legislatore statale, con la legge n. 67 del 2014, ha perseguito **l'obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale** – in ossequio ai **principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale** – trasformando una serie di reati in illeciti amministrativi. L'operazione normativa è stata svolta seguendo due criteri direttivi: il c.d. **criterio della depenalizzazione "cieca"** (in virtù di una clausola generale tutti i reati puniti con multa o ammenda vengono trasformati in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie) ed il **criterio della depenalizzazione nominativa** (in base al quale il legislatore indica *nominatim* fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale).

La formulazione dell'attuale art. 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 dispone: «abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia».

Il censurato art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, stabilisce che la «disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Dunque, la previsione esplicita *ad nomen* del reato in questione fa emergere con evidenza il fatto che la valutazione del possibile contrasto con l'art. 76 Cost., per avere fondamento, avrebbe dovuto spostarsi nell'ambito del principio direttivo della depenalizzazione nominativa. Il rimettente ha evocato, invece, in qualità di norma interposta, il principio attinente alla depenalizzazione "cieca".

La Corte ritiene la questione subordinata **inammissibile**.

È evidente, infatti, l'*aberratio ictus* in cui il giudice *a quo* incorre nel censurare l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, anziché l'art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, che disciplina la depenalizzazione nominativa dei reati contemplati dalla legislazione speciale (quale è quello qui in considerazione).

Dorinda Caccioppo